



TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 4.3.2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

Parte_1, rappr e difeso dall' avv Gabrieli Tommasi Massimo

RICORRENTE

Contro

Controparte_1, rappr e difesa dall' avv Carlo Ciaccia

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9.12.2025 e contestuale ricorso ex art 700 c.p.c. **Parte_1** esponeva che con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Lecce il 20.7.2023 aveva chiesto che gli fosse riconosciuto il requisito sanitario utile per percepire la pensione di inabilità civile; che il Tribunale di Lecce con sentenza n 3343/2024 dichiarava la sussistenza del requisito sanitario per la Pensione di Inabilità Civile con decorrenza dall'01.10.2023 e condannava l **CP_2** al pagamento in favore del ricorrente del dovuto, oltre interessi o rivalutazione; che in conseguenza dell' inadempimento dell' **CP_2** il **Pt_1** intimava all' **CP_2** il pagamento di quanto dovutogli con atto di precetto del 11.6.2025 e, in conseguenza dell'ulteriore inadempimento dell' **CP_3**, notificava al debitore il pignoramento presso terzi, tesoriere del debitore la Banca d'Italia, e l'ordinanza che definiva il relativo procedimento incardinato al n. 1468/2025 Tribunale di Lecce - Sezione Commerciale, datata 26/10/2025, veniva ritualmente notificata al terzo pignorato; che con comunicazione pervenuta il 24.11.2025 al difensore del ricorrente, quale domiciliatario del **Pt_1** nella procedura esecutiva innanzi richiamata, Banca d'Italia significava che la somma pignorata in favore del **Pt_1**, pari ad €7.434,10, rinveniente dall'Ordinanza di assegnazione - GRE n.1468/2025, era stata, a sua volta, oggetto di pignoramento da parte dell' **Controparte_1** di Lecce - a

fronte di un maggior debito del **Pt_I** dell'importo di €64.673,18, e che la somma spettante al **Pt_I** sarebbe stata trasmessa all'Agente della Riscossione qualora, entro il 16 gennaio 2026, non pervenga a Banca d'Italia un provvedimento giudiziale di sospensione dell'esecuzione esattoriale, ovvero, un atto di revoca o di rinuncia o di sospensione da parte dell'Agente della Riscossione; che Banca d'Italia allegava a tale comunicazione "l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi", notificatole dall **Controparte_I** di Lecce.

Tanto premesso, **Parte_I** proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento notificato il 19.11.2025, codice identificativo del fascicolo n.59/2025/60002 - codice identificativo della procedura esecutiva n.05984202500008465000, eccependo a) l'improcedibilità/inammissibilità del pignoramento presso terzi eseguito ai danni del **Pt_I** da **Controparte_I** di Lecce atteso che il titolo in virtù del quale il **Pt_I** aveva conseguito la somma ex adverso pignorata derivava dalla richiamata sentenza del Tribunale del Lavoro di Lecce resa in data 30/10/2024 con cui era stato riconosciuto al **Pt_I** il diritto a percepire la "Pensione di Invalidità Civile", a seguito del riconoscimento della totale inabilità al lavoro, a decorrere dall'ottobre 2023 e pertanto la somma oggetto del pignoramento opposto derivava dalla erogazione degli "arretrati" a tale titolo maturati in favore del **Pt_I**, e, come tali, assolutamente impignorabili; b) l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.

Tanto premesso chiedeva dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto di pignoramento opposto per violazione dell'art 545 c.p.c.; la nullità del pignoramento opposto per prescrizione dei crediti indicati a fondamento dell'azione esecutiva.

Con memoria di costituzione tempestivamente depositata **[...]** **Controparte_I** eccepeva preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice del Lavoro; nel merito, stante l'infondatezza della domanda, chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Con ordinanza del 9.2.2026 veniva dichiarato inammissibile il ricorso ex art 700 c.p.c. All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione all'esecuzione ex art 615 co 2 c.p.c. per incompetenza funzionale del giudice adito è fondata e deve essere accolta.

E' pacifico che il presente giudizio è stato incardinato dopo l' inizio dell' esecuzione, pendente in forza del pignoramento presso terzi notificato in data 19.11.2025.

Secondo quanto disposto dall' art 615 c.p.c., l' opposizione successiva, ad esecuzione già iniziata, finalizzata a contestare non solo il diritto del creditore a procedere ad esecuzione (ma anche la pignorabilità dei beni) ha una struttura bifasica e si articola in una prima fase a cognizione sommaria di competenza funzionale inderogabile del GE, che è chiamato a provvedere sull' istanza di sospensione o di adozione dei provvedimenti indilazionabili, nonché ad assegnare i termini per l' introduzione del giudizio di merito, e una fase meramente eventuale a cognizione piena che si attua con l' iscrizione a ruolo contenzioso del procedimento (sulla natura bifasica ex multis cfr Cassazione civile sez III 31 agosto 2015 n 17306; Cassazione civile sez III 20.4.2015 n 7997)".

La ricostruzione dell' opposizione all' esecuzione e agli atti esecutivi in termini bifasici trova il suo fondamento sul piano letterale nella inequivoca formulazione degli artt 616 e 618 c.p.c. che, prevedono che il GE previa valutazione dell' istanza cautelare di parte opponente fissi il termine perentorio per l' introduzione del giudizio di merito mediante iscrizione della causa a ruolo, che segue le forme di rito previste in ragione della materia oggetto della controversia (Cassazione civile sez III 19.1.2011 n 1152).

Da tanto si evince che la prima fase è imprescindibile e necessaria e la seconda fase è eventuale sicchè l' opponente può anche rinunciare all' istanza di sospensione ma ciò non implica la possibilità di eliminare la prima fase ed introdurre direttamente la seconda nel merito.

Tali principi sono stati recentemente ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione che con sentenza n 25170 del 1.10.2018 ha chiarito che *"La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo*

esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena".

I principi enunciati non subiscono deroga nemmeno nel caso di opposizione all' esecuzione esattoriale e invero la giurisprudenza di legittimità (cfr cass n 26830 del 14 novembre 2017) si è espressa nel senso della necessaria bifasicità anche per l' opposizione endoesecutiva avverso l' ordine di pagamento diretto ex art 72 bis dpr n 602/73; in tal modo, svolta l' imprescindibile fase di trattazione sommaria di competenza funzionale del GE, con eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione ex art 60 dpr n 602/73, il GE provvederà all' assegnazione dei termini perentori ex art 616 e 618 c.p.c. per l' eventuale introduzione del giudizio di merito e l' iscrizione a ruolo contenzioso.

Tanto premesso, nel caso di specie il ricorso in opposizione è stato direttamente iscritto a ruolo contenzioso richiedendo al giudice al contempo l' adozione in via cautelare del provvedimento di sospensione dell' esecuzione e nel merito l' accoglimento della domanda di caducazione del pignoramento, sicchè è stata del tutto omessa la fase sommaria di competenza funzionale del GE e quindi violata la struttura bifasica dell' opposizione endoesecutiva, come affermato dalla Suprema Corte.

Ne consegue che in base alle argomentazioni suesposte, l' opposizione deve dichiararsi inammissibile.

Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio e della fase cautelare, considerato che solo di recente la Suprema Corte ha assunto una posizione esplicita sulle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa promossa da **Parte_1** contro **Controparte_1** così provvede:

- 1) Dichiarare inammissibile l' opposizione.
- 2) Compensare le spese processuali.

Lecce, 6.3.2026

Il Tribunale di Lecce
Dott.ssa Francesca Costa